

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

26.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRUZZI

INDICE	PAG.		PAG.
Sostituzioni:			
PRESIDENTE	272		
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):			
Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (3329);		MEUCCI ed altri: Miglioramento delle condizioni del trasferimento operato nel 1957 in favore dei mezzadri coltivatori dell'Azienda di Coltano (Pisa), già di proprietà dell'Opera nazionale combattenti (880)	272
FERRI GIANCARLO ed altri: Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (511);		PRESIDENTE	272, 273, 274, 275, 276, 278 279, 280, 281, 282, 283, 284 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291
CARRARA SUTOUR ed altri: Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590 (748);		CERUTI	278, 279, 287, 288
SERVADEI: Estensione alle cooperative agricole dei benefici contenuti nella legge 26 maggio 1965, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1616);		CIAFFI	280
COMPAGNA e GUNNELLA: Modifica alla legge 26 maggio 1965, n. 590, per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1640);		CRISTOFORI, <i>Relatore</i>	273, 274, 275, 277, 279 281, 282, 283, 285, 287, 288
RAFFAELLI e AVERARDI: Estensione delle norme della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai concessionari coltivatori diretti che hanno acquistato i terreni della Azienda di Coltano, già in dotazione della ex casa reale (613);		GIANNINI	274, 276, 277, 278 280, 281, 288, 289, 290
		IOZZELLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	273, 274 275, 277, 279, 281
		MARRAS	287, 288
		MASCIADRI	290
		MENGOZZI	276, 277, 283, 290, 291
		NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	283, 285, 286, 288, 289, 290, 291
		OGNIBENE	275, 276, 279, 283, 285, 286, 290
		PREARO	276, 278, 290
		SPONZIELLO	291
		VALORI	285
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	291, 292

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1971

La seduta comincia alle 9,50.

PREARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. I deputati Bonomi, Bottari, De Leonardis, Frasca, Imperiale, Miceli e Traversa sono sostituiti rispettivamente dai deputati Baldi, Fornale, Andreoni, Mussa Ivaldi Vercelli, Caiati, Cataldo e Marchetti.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (3329) e delle proposte di legge Ferri Giancarlo ed altri: Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (511); Carrara Sutour ed altri: Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590 (748); Servadei: Estensione alle cooperative agricole dei benefici contenuti nella legge 26 maggio 1965, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1616); Compagna e Gunnella: Modifica alla legge 26 maggio 1965, n. 590, per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1640); Raffaelli e Averardi: Estensione delle norme della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai concessionari coltivatori diretti che hanno acquistato i terreni della Azienda di Coltano, già in dotazione della ex casa reale (613); Meucci ed altri: Miglioramento delle condizioni del trasferimento operato nel 1957 in favore dei mezzadri coltivatori dell'Azienda di Coltano (Pisa), già di proprietà dell'Opera nazionale combattenti (880).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice », e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferri Giancarlo, Flamigni, Gessi Nives, Miceli, Ognibene, Reichlin, Boldrini, Gorreri, Loperfido, Martelli, Pagliarani, Sabadini, Sgarbi Bompani Luciana, Tagliaferri, Vecchi, Venturoli, Vespignani, Zanti Tondi Carmen: « Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della

legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice »; Carrara Sutour, Avolio, Alini, Lami, Boiardi, Zucchini, Cecati, Lattanzi: « Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590 »; Servadei: « Estensione alle cooperative agricole dei benefici contenuti nella legge 26 maggio 1965, concernenti disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice »; Compagna e Gunnella: « Modifica alla legge 26 maggio 1965, n. 590, per lo sviluppo della proprietà coltivatrice »; Raffaelli ed Averardi: « Estensione delle norme della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai concessionari coltivatori diretti che hanno acquistato i terreni dell'Azienda di Coltano già in dotazione della ex casa reale »; Meucci, Lobianco, Cristofori, Mazzarrino, Andreoni, Prearo, Armani, Schiavon, Stella, Tantalò, Traversa, Balasso, Speranza: « Miglioramento delle condizioni del trasferimento operato nel 1957 in favore dei mezzadri coltivatori dell'Azienda di Coltano (Pisa), già di proprietà dell'Opera nazionale combattenti ».

Come i colleghi ricorderanno, il disegno e le proposte di legge all'ordine del giorno, esaminati nelle sedute del 25 e 26 maggio e 16, 22 e 23 giugno 1971 dalla Commissione in sede referente e trasmessi all'Assemblea, con relazione scritta, in data 24 giugno 1971, sono stati su nostra richiesta trasferiti alla Commissione in sede legislativa. Mi pare superfluo rilevare come un'ampia discussione sui provvedimenti sia già stata svolta in sede referente e come il poco tempo a nostra disposizione prima dell'inizio delle ferie estive ci consigli di passare senz'altro all'esame degli articoli, assumendo come testo base per la discussione il testo già predisposto dalla Commissione per l'Assemblea, mentre per la illustrazione del testo stesso potremmo rimanere d'accordo di fare riferimento alla relazione già predisposta dall'onorevole Cristofori per l'Assemblea (atto 3329-511-748-1616-1640-613-880-A).

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

A favore del « fondo di rotazione », istituito con l'articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere nello stato di previsione

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1971

del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 16.200 milioni per l'anno 1971, lire 31.000 milioni per l'anno 1972, lire 40.800 milioni per l'anno 1973, lire 40.700 milioni per l'anno 1974, lire 40.600 milioni per l'anno 1975 e lire 40.500 milioni per l'anno 1976.

È autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

È altresì autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1971, di lire 170 milioni per l'anno 1972 e di lire 270 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976, quale ulteriore apporto al « fondo interbancario di garanzia » istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il relatore propone il seguente emendamento, che è stato sottoscritto dai vari gruppi: *sostituire all'ultimo comma le parole « 80 milioni », con le parole « 50 milioni » e le parole « 170 milioni » con le altre « 150 milioni ».*

CRISTOFORI, Relatore. Già in sede referente era stato richiesto da me e da vari gruppi politici, con diverse motivazioni, di ridurre lo stanziamento previsto per il « fondo interbancario di garanzia », nell'applicazione della presente legge.

Attraverso vari contatti è stata da tutti i gruppi riaffermata la volontà di cui sopra, ed è stata rilevata l'opportunità di proporre un aumento della spesa a favore della cooperazione. Ne parleremo più dettagliatamente in sede di esame dell'articolo 14. In sostanza, con il mio emendamento, nel primo biennio si risparmierebbero complessivamente 50 milioni che andrebbero a beneficio della cooperazione.

IOZZELLI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, così modificato, che risulta del seguente tenore:

ART. 1.

A favore del « fondo di rotazione », istituito con l'articolo 16 della legge 26 maggio

1965, n. 590, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 16.200 milioni per l'anno 1971, lire 31.000 milioni per l'anno 1972, lire 40.800 milioni per l'anno 1973, lire 40.700 milioni per l'anno 1974, lire 40.600 milioni per l'anno 1975 e lire 40.500 milioni per l'anno 1976.

È autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

È altresì autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1971, di lire 150 milioni per l'anno 1972 e di lire 270 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976, quale ulteriore apporto al « fondo interbancario di garanzia » istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454.

(È approvato).

Gli onorevoli Giannini, Marras e Ognibene propongono il seguente articolo aggiuntivo 1-bis:

ART. 1-bis.

Il prezzo della terra offerta in vendita dal proprietario è concordato, in ogni caso, tra questo e l'Ente di sviluppo agricolo interessato o, in mancanza, con i competenti organi della regione. In caso di mancato accordo, il prezzo è stabilito o a norma di legge o dagli organi della regione preposti al settore dell'agricoltura, sentite le parti e l'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Nel caso in cui l'esercente il diritto di prelazione accetti il prezzo determinato a norma del comma precedente, il proprietario non può alienare ad altri il fondo oggetto di compravendita.

Il relativo atto di compravendita del fondo dev'essere stipulato dalle parti contraenti con l'assistenza dell'Ente di sviluppo agricolo o, in mancanza, degli organi della regione, nonché delle organizzazioni professionali dei coltivatori.

I mutui previsti dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dalla presente legge saranno autorizzati per la somma risultante dal contratto di compravendita di cui al precedente comma.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1971

Sono abrogati l'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

GIANNINI. Già durante la discussione generale in sede referente, uno dei punti che ha maggiormente attirato l'attenzione e sollecitato l'impegno delle varie parti politiche è stato quello relativo al prezzo della terra.

L'esperienza ha dimostrato come, lasciata ai proprietari la facoltà di fissare liberamente i prezzi dei terreni, si sia avuta una lievitazione superiore ai limiti consentiti ed accettabili del mercato fondiario. I prezzi della terra sono saliti alle stelle, il che costituisce — come bene si può immaginare — una seria remora all'accesso alla proprietà della terra da parte di moltissimi contadini, che hanno spesso rinunciato ad allargare le maglie della propria azienda, o a costituire nuova proprietà coltivatrice, non avendo voluto assoggettarsi ad un indebitamento sproporzionato alle proprie possibilità ed al reddito che la terra stessa offre.

Non è d'altronde che di tale problema si sia discusso soltanto in Parlamento; se n'è discusso molto negli anni passati da parte dei contadini interessati. Se ne è parlato anche recentemente alla televisione. La questione di fondo che gli interessati pongono è quella del « caro terra », chiedendo al Parlamento un intervento che metta in moto nuovi meccanismi, capaci di difendere i contadini dalle esose richieste dei proprietari.

Noi ci siamo seriamente preoccupati della questione e, pur rendendoci conto che essa non è di facile soluzione, abbiamo voluto proporre, con un nostro emendamento, un meccanismo nuovo che determini un intervento del potere pubblico nella fase di fissazione del prezzo della terra. Tutto ciò anche per consentire agli organi pubblici, in modo particolare agli enti di sviluppo agricolo ed alle regioni, di intervenire nella fase più delicata della vicenda. Il nostro emendamento prevede dunque l'intervento di detti enti, di fronte ai quali il proprietario che pone in vendita il terreno ed il contadino acquirente si ritrovano per una trattativa, per una discussione, al fine di arrivare ad una giusta fissazione del prezzo della terra. L'intervento degli organi pubblici serve a dare agli interessati una certa assistenza (della quale peraltro hanno potuto beneficiare in passato) ed a portare nella trattativa tutti quegli elementi di conoscenza tecnica ed economica che possono corroborare e sostenere l'azione

del contadino, per la fissazione di un giusto prezzo della terra. Non si tratta di una misura rigida, ma di una proposta tendente a mettere in movimento un nuovo meccanismo, nella fiducia che anche in questo problema le regioni potranno intervenire con i propri poteri legislativi.

CRISTOFORI, *Relatore*. Il problema del prezzo dei terreni è senz'altro problema di fondo. L'emendamento proposto dal collega Giannini non consente però di risolverlo e anzi, a mio avviso, lo complica. Sappiamo come i finanziamenti per i primi due anni siano stati, in pratica, già destinati dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura. Non possiamo adesso intervenire bloccandoli nuovamente, stante il fatto che — si dice — il prezzo della terra deve essere concordato. Andremmo in sostanza a creare una sovrastruttura che renderebbe inoperante il provvedimento. Pregherei dunque l'onorevole Giannini di ritirare l'emendamento. Le regioni, allorché disciplineranno la materia, non dovranno assumere atteggiamenti contrari a quello del Parlamento.

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-bis Giannini ed altri, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

I mutui di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, verranno concessi di massima per l'intero ammontare ammesso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; la loro durata è di anni 30 ed il tasso annuo di interesse è dell'uno per cento.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mutui autorizzati dagli ispettorati dell'agricoltura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il tasso di interesse dell'uno per cento si applica anche ai mutui per la costituzione di proprietà contadina, assistiti dal concorso statale negli interessi di cui all'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, liquidato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1971

Il relatore propone, al secondo comma dell'articolo, il seguente emendamento:

Dopo le parole « ispettorati dell'agricoltura », aggiungere le altre « e non ancora stipulati ».

Gli onorevoli Ognibene, Giannini, Marras, Miceli, Esposto e Bardelli propongono il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« I benefici previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 e dal decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sono estesi alle cooperative regolarmente costituite, sia che si propongano la proprietà o la conduzione collettiva del fondo, sia che si propongano la suddivisione tra i soci ».

OGNIBENE. Ho già avuto modo in sede referente di sottolineare il ruolo che noi attribuiamo alla cooperazione, sia a proprietà indivisa sia basata sulla proprietà singola, in una politica di rinnovamento delle strutture agricole del nostro paese. Non voglio qui ripetere quanto allora detto, anche se fatti nuovi contribuiscono oggettivamente ad esaltare questa scelta, senza peraltro contrapporla (è bene precisarlo) all'azienda familiare, ma facendola con essa convivere per mezzo di una politica a favore della estensione della proprietà coltivatrice. Sono queste le direttive della CEE sui problemi agricoli. La stessa recente approvazione della legge sulle affittanze, con i poteri nuovi che dà agli affittuari, può favorire le forme di agricoltura associata cui faccio riferimento.

Con l'emendamento presentato, proponiamo non di confinare la cooperazione in un apposito articolo, ma di includerla in tutte le finalità della legge (ripeto, senza che ciò significhi contrapposizione ad altre forme di proprietà coltivatrice).

Io credo che la presunta contraddizione tra il nostro emendamento e l'articolo 14 del disegno di legge possa essere superata considerando transitori gli interventi previsti da tale articolo per gli anni 1971 e 1972, con i relativi stanziamenti a favore della cooperazione, mentre per quanto riguarda il disegno di legge considerato globalmente sotto il profilo delle sue finalità e delle sue provvidenze, potremmo includervi anche la cooperazione così come risulta dal nostro emendamento.

CRISTOFORI, *Relatore*. Non posso accettare questo emendamento. Ho già avuto modo infatti di sottolineare che l'articolazione del

disegno di legge prevede praticamente due finanziamenti distinti per favorire la cooperazione: il primo è previsto appositamente per questa forma di conduzione, mentre il secondo concerne l'acquisto da parte di coltivatori diretti.

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Sono contrario allo emendamento Ognibene e favorevole a quello del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accolto dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ognibene ed altri, non accolto dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2, così modificato, che risulta del seguente tenore:

ART. 2.

I mutui di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, verranno concessi di massima per l'intero ammontare ammesso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; la loro durata è di anni 30 ed il tasso annuo di interesse dell'uno per cento.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mutui autorizzati dagli ispettorati dell'agricoltura e non ancora stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il tasso di interesse dell'uno per cento si applica anche ai mutui per la costituzione di proprietà contadina, assistiti dal concorso statale negli interessi di cui all'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, liquidato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Dal 1° luglio 1972, le attribuzioni conferite dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, agli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice sono di competenza delle Regioni.

Le disponibilità relative al « fondo di rotazione » previsto dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, comprensivo degli apporti e dei rien-

tri, dalla stessa data, saranno annualmente ripartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra le Regioni a statuto speciale ed ordinario sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'intero stanziamento degli esercizi finanziari 1971 e 1972 dovrà essere riservato, in via prioritaria, per le operazioni già in istruttoria alla data della entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Giannini, Ognibene e Marras propongono il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« L'intero stanziamento dell'esercizio finanziario 1971 e metà di quello dell'esercizio 1972 dovrà essere riservato in via prioritaria per le operazioni già in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge e alle cooperative che ne faranno richiesta ».

OGNIBENE. L'ultimo comma dell'articolo 3 prevede che gli stanziamenti dell'esercizio 1971-72 siano riservati, in via prioritaria, per le operazioni già in istruttoria alla data di entrata in vigore del disegno di legge all'esame. Ora, come tutti sanno, le domande presentate dalle cooperative non sono state accolte in passato in quanto non vi erano, nella legge, disposizioni a loro favore: noi chiediamo appunto che ciò non si verifichi più.

Ovviamente questo emendamento è collegato all'altra proposta di modifica da noi presentata in precedenza: infatti, se si estende anche alle cooperative le provvidenze previste dal disegno di legge che stiamo esaminando, è opportuno concedere alle autorità competenti la possibilità di operare una scelta prioritaria anche nei confronti delle domande presentate dalle cooperative e non soltanto in favore di quelle presentate da singoli.

PRESIDENTE. I deputati Giannini, Marras, Ognibene, Miceli, Scutari, Bardelli, Esposto e Bonifazi propongono il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Il 40 per cento delle disponibilità di cui al secondo comma del presente articolo dovrà essere assegnato alle regioni meridionali ».

GIANNINI. Con il nostro secondo emendamento tendiamo ad inserire in questo provvedimento una norma già presente in altre leggi, relativa al problema dei finanziamenti

pubblici riservati alla costituzione della proprietà contadina nel Mezzogiorno. Noi non avanziamo questa proposta per risolvere semplicemente un problema di aggiornamento della legislazione relativa al settore, ma perché riteniamo che il problema della formazione e dello sviluppo della proprietà coltivatrice sia presente, nelle regioni meridionali, in maniera molto più pressante di quanto non lo sia nelle altre regioni italiane. Ora, non c'è dubbio che in una economia agricola più debole, più fragile, più frammentaria sotto il profilo della proprietà, ma non sotto quello della conduzione, questo problema vada affrontato garantendo alle regioni meridionali una quota consistente degli stanziamenti concessi con questa legge allo scopo soprattutto di incentivare anche per questa via il processo di formazione della proprietà contadina. Noi, quindi, vogliamo affermare la posizione unitaria del nostro gruppo in merito a tale aspetto specifico della questione, confidando che i colleghi vogliano accogliere questo emendamento. Abbiamo comunque preso atto, nelle sedute precedenti, delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo: pur non esistendo in materia un preciso obbligo di legge, così come oggi noi chiediamo, il Governo si è sempre orientato nel senso di attribuire alle regioni meridionali una quota consistente dei finanziamenti previsti per la costituzione della proprietà coltivatrice, per cui è giunto il momento di fissare questo orientamento in una norma di legge che possa garantire a queste regioni maggiore tranquillità di quanta non ne abbiano avuta nel passato.

PRESIDENTE. L'onorevole Prearo propone il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« È rifinanziata la legge 6 marzo 1968, n. 377, nella misura di lire 500 milioni ».

PREARO. Nel 1968 è stata approvata una legge che metteva 700 milioni a disposizione dei tecnici agricoli che intendessero acquistare un terreno da coltivare o condurre. Il finanziamento di questa legge si è ora esaurito, ed è perciò che io riterrei opportuno mettere a disposizione per questo scopo la modesta somma cui si fa riferimento nel mio emendamento.

MENGOZZI. Intervenendo sulla proposta formulata dal collega Giannini, e quindi sul problema degli stanziamenti destinati alle

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1971

regioni meridionali, devo dire che mai come in questo momento risulterebbe inopportuno un emendamento del genere: siamo infatti dinanzi ad una legge che prevede per i primi due anni sostanzialmente l'accoglimento delle pratiche esistenti. Pertanto, o c'è già un orientamento precedente, o diventa difficile promuovere una diversa selezione. Negli anni successivi entrerà in moto il meccanismo delle regioni, nell'ambito del quale non so come potrà operare la percentuale proposta.

GIANNINI. Ma il provvedimento di legge che stiamo discutendo prevede, al secondo comma dell'articolo 3, che annualmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartisca le disponibilità finanziarie tra le regioni.

MENGOZZI. È vero, però, essendoci — se non erro — già una legge di carattere generale che stabilisce che tutte le provvidenze pubbliche debbano essere destinate al sud nella percentuale del 40 per cento, mi pare che sarebbe sufficiente ribadire soltanto questo concetto.

Inserire una norma del tipo proposto, tenendo conto anche che questo genere di provvidenze è legato all'esistenza di particolari condizioni ambientali, significherebbe, a mio avviso, rischiare di tener ferme in tutte le regioni delle somme che magari finiranno col non essere utilizzate, proprio perché certi processi nelle regioni meridionali sono più lenti. Perciò mi sembrerebbe più conveniente trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, che venga a confermare le direttive del CIPE, tenendosi presente che naturalmente queste vanno adattate alle esigenze della presente legge.

CRISTOFORI, *Relatore*. Già in sede referente è stato precisato che il Ministero della agricoltura e delle foreste si è attenuto, negli ultimi due anni per l'incentivazione delle zone centromeridionali, all'indirizzo generale della legge 26 maggio 1965, n. 590, cui ha fatto riferimento anche l'onorevole Mengozzi.

Ora, inserire una norma del genere di quella proposta con il secondo emendamento Giannini, ritengo sarebbe in un certo senso pericoloso, in quanto potrebbe non consentire più quelle manovre che si effettuano in base ad una ben precisa linea politica stabilita dal Ministero del bilancio, tendente a favorire appunto le regioni centromeridio-

nali. Infatti, nell'eventualità che in una regione non venissero utilizzati i fondi, per mancanza di richieste, noi escluderemmo la possibilità di spostare queste somme che restano a disposizione, criterio che invece è stato seguito in questi ultimi anni.

Prego pertanto il collega Giannini di voler ritirare il suo secondo emendamento e semmai di trasformarlo in un ordine del giorno.

Sono contrario al primo emendamento Giannini ed altri.

Per quanto concerne poi l'emendamento presentato dall'onorevole Prearo, non posso accoglierlo, in quanto manca la relativa copertura finanziaria, ed inoltre si tratta di un problema di carattere generale. Prego anche l'onorevole Prearo di ritirare l'emendamento

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Mi associo al parere espresso dal relatore. Per quanto riguarda la proposta formulata dal collega Giannini, io posso assicurarlo che, in base a deliberazioni già prese e ad una precisa direttiva del Ministero, già da due anni si attribuisce il 40 per cento degli interventi alle regioni meridionali, così che ormai abbiamo raggiunto, in questa distribuzione, la percentuale del 43-44 per cento. Inoltre, al secondo comma dell'articolo 3 si dice che la ripartizione dei fondi alle regioni verrà effettuata sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281: in quella sede quindi vi sarà la conferma di queste norme di carattere generale. Credo pertanto che lo scopo che si prefigge l'onorevole Giannini potrebbe essere ugualmente raggiunto con un ordine del giorno che impegnasse il Governo a proseguire in questa politica di riserva finanziaria nei riguardi del Mezzogiorno.

Per quanto concerne poi l'emendamento dell'onorevole Prearo, pur riconoscendo la importanza e la validità del problema da esso affrontato, prego di ritirarlo, dal momento che c'è un rilevante problema di copertura, consistente in 500 milioni. L'emendamento potrebbe magari essere trasformato in un ordine del giorno, che invitasse il Governo, ove queste domande esistano, a tener presente una loro possibilità di soddisfazione e di accoglimento.

GIANNINI. Ritiro i miei due emendamenti, trasformando il secondo in un ordine del giorno. Non respingo la richiesta di inserire in tale nuovo documento anche le re-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1971

gioni centrali; ma a mio avviso il problema si pone soprattutto per quelle meridionali.

PREARO. Ritiro l'emendamento, riservandomi di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 di cui dianzi ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, che è così formulato:

ART. 4.

Nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprietà coltivatrice di cui al precedente articolo 2, deve essere data preferenza:

1) alle operazioni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste nella presente legge, e comunque agli acquisti effettuati dai coltivatori insediati sui fondi;

2) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria, indipendentemente dalla estensione dei terreni acquisibili, purché destinate ad ampliare le aziende e a formare valide proprietà diretto-coltivatrici sotto il profilo sia tecnico sia economico;

3) alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori profughi dalla Libia.

A decorrere dal 1° luglio 1972 le regioni potranno stabilire propri criteri preferenziali nei limiti dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Gli onorevoli Giannini, Ognibene, Marras, Esposito, Bardelli, Miceli e Bonifazi hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole « le regioni » aggiungere le altre « nella propria competenza legislativa »; e dopo la parola « stabilire » aggiungere la parola « anche ».

GIANNINI. Con l'articolo 4 ci si è preoccupati di affrontare il problema dell'intervento delle regioni in questa materia tanto importante. Con l'articolo 3 testé approvato abbiamo previsto il trasferimento alle regioni delle competenze di carattere amministrativo, cioè delle attribuzioni che la legge affida al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con l'articolo 4 si stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1972, le regioni potranno

fissare propri criteri preferenziali nei limiti dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione. Ci è stato fatto rilevare che lo spirito di questo articolo dovrebbe essere, secondo le dichiarazioni politiche dei rappresentanti di tutti i gruppi, lo stesso che anima il nostro emendamento. Cioè l'intervento della regione si deve effettuare sul piano dell'assolvimento dei compiti di carattere legislativo. Si deve riconoscere tuttavia che l'ultimo comma di questo articolo non è formulato in maniera abbastanza chiara. Se la volontà politica di tutti i gruppi è nel senso che le regioni debbano intervenire sul piano legislativo, prego i colleghi di accogliere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ceruti ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 4 i seguenti commi:

« Nei comprensori di bonifica, nei quali la presenza di proprietà polverizzata e frammentata costituisca grave impedimento alla creazione della rete distributrice dell'acqua irrigua e renda onerosa la gestione collettiva degli impianti, può essere disposto dagli organi istituzionalmente competenti, la ricomposizione ed il riordinamento fondiario di cui agli articoli del Capo IV, titolo II, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, pur in assenza di iniziative da parte dei consorzi di bonifica competenti.

Il riordinamento fondiario eseguito dagli Enti di sviluppo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, può attuarsi anche in assenza del piano preliminare di riordinamento di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto presidenziale, quando, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ricorra la necessità e l'urgenza di rendere più spedita l'operazione.

Le opere di bonifica e di miglioramento fondiario da attuarsi nel quadro di interventi di riordino fondiario anche al di fuori dei comprensori di bonifica sono assistite dal contributo dello Stato sino al 70 per cento della spesa ammissibile, quando siano di interesse particolare, e sino al 90 per cento, quando siano di interesse comune a più fondi ».

CERUTI. Anche se l'argomento richiederebbe una trattazione più estesa, cercherò di limitarla ai punti essenziali. Il provvedimento all'ordine del giorno — come altri che abbiamo esaminato — cerca di realizzare nel no-

stro paese una struttura imprenditoriale efficiente. La filosofia generale di questo provvedimento tende a realizzare imprese familiari di dimensioni ottimali. Il provvedimento relativo alla trasformazione della mezzadria in affitto aveva nella nostra concezione un'importanza strategica ai fini della disciplina della ristrutturazione aziendale in Italia. Infatti sappiamo che la patologia fondiaria (polverizzazione, dispersione e frammentazione) è di una gravità eccezionale; in alcune regioni la proprietà coltivatrice è caratterizzata da questi mali, che rappresentano un grosso limite anche al finanziamento pubblico. Non vogliamo qui ritornare sui termini classici e tradizionali nei quali viene inquadrato il riordino fondiario, considerato come unico ed esclusivo strumento di rimedio al male della frammentazione, anzi affermiamo che i metodi principali saranno l'affitto dei fondi rustici, la manovra dei contratti agrari, la semplificazione del ricorso alla conduzione associata tra aziende e coltivatori diretti: ma per alcune specifiche circostanze il riordino fondiario appare come l'unico mezzo valido per realizzare tale obiettivo. Questa situazione si precisa meglio nelle zone irrigue: sappiamo che la Cassa del mezzogiorno ha provveduto e provvede a cospicui finanziamenti per l'irrigazione di vaste zone dell'Italia meridionale. Non c'è dubbio, comunque, che non sia possibile intraprendere una razionale azione di ristrutturazione dell'economia agricola senza ricorrere al riordino fondiario, e questo per molte ragioni.

Noi non vogliamo introdurre in questo provvedimento di legge nuove disposizioni, ma solo focalizzare alcuni punti, alcune procedure defatiganti che impediscono, allo stato attuale delle cose, di realizzare questi piani e queste proposte. Desidero a questo punto rilevare che da parte degli enti di sviluppo è stata condotta recentemente una indagine: sulla base dei risultati scaturiti da questa, sono stati predisposti, da parte degli enti di sviluppo e dei consorzi di bonifica, dei piani di riordino connessi con piani di irrigazione. Analoghi progetti sono stati predisposti anche dalla Cassa del mezzogiorno. Ora, poiché esistevano alcune disposizioni legislative che ci impedivano di realizzare, anche a titolo sperimentale, questi piani, ho presentato degli emendamenti che mi sembra possano bene inserirsi nella logica di questo provvedimento, anche perché le disposizioni relative al riordino sono collocate in maniera disorganica nella legge del 1962. Quindi, io ritengo — pur essendo consapevole

del fatto che il grosso problema del riordino fondiario non possa essere risolto mentre si discute una legge avente un preciso significato, ai fini di una ristrutturazione dell'economia agricola italiana — che gli emendamenti proposti possano essere favorevolmente presi in considerazione dalla Commissione.

OGNIBENE. L'emendamento non affronta organicamente il problema e lo stesso onorevole Ceruti riconosce la precarietà delle soluzioni proposte, che forse sarebbe più opportuno avanzare in altra sede. Comunque, noi ci opponiamo solo alla prima parte.

CERUTI. Vorrei tranquillizzare il collega: non desideriamo introdurre l'obbligatorietà del riordino fondiario. Generalmente queste opere si realizzano in zone caratterizzate non da forme di insediamento sparso, ma in zone nelle quali la forma più equa di conduzione dovrebbe essere quella sociale.

CRISTOFORI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti proposti.

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Anch'io.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che, qualora l'emendamento Ceruti venisse approvato, in sede di coordinamento verrebbe collocato come articolo a parte dopo l'articolo 4.

Pongo in votazione l'emendamento Gianini ed altri accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, così modificato, che risulta del seguente tenore:

ART. 4.

Nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprietà coltivatrice di cui al precedente articolo 2, deve essere data preferenza:

1) alle operazioni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste nella presente legge, e comunque agli acquisti effettuati dai coltivatori insediati sui fondi;

2) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono fina-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1971

lità di ricomposizione fondiaria, indipendentemente dalla estensione dei terreni acquisibili, purché destinate ad ampliare le aziende e a formare valide proprietà diretto-coltivatrici sotto il profilo sia tecnico sia economico;

3) alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori profughi dalla Libia.

A decorrere dal 1° luglio 1972 le regioni nella propria competenza legislativa potranno stabilire anche propri criteri preferenziali nei limiti dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti, accettato dal relatore e dal Governo, da considerarsi come articolo 4-bis.

(*E approvato*).

Do quindi lettura degli articoli 5, 6 e 7 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 5.

Le disposizioni ed agevolazioni tributarie di cui all'articolo 25 della legge 26 maggio 1965, n. 590, non si applicano a favore degli acquisti di fondi in cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione dall'avente diritto, allorché il prezzo di acquisto denunciato nell'atto di compravendita ecceda i limiti del prezzo congruo stabilito dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e successivamente al 30 giugno 1972 dai competenti organi regionali.

(*E approvato*).

ART. 6.

Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni.

Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:

1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;

2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di pre-

lazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.

(*E approvato*).

ART. 7.

Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è sostituito dal seguente:

« Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni ».

(*E approvato*).

Gli onorevoli Ciaffi e Giannini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 7-bis:

« Il termine di un anno previsto dall'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, viene eccezionalmente prorogato fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge in tutti i casi in cui non sia stata disposta la concessione del mutuo agli esercenti il diritto di prelazione per mancanza di fondi disponibili e allorché l'anno di sospensione del pagamento del prezzo della terra sia venuto o venga a scadere nell'anno 1971 ».

CIAFFI. Si tratta di prendere atto di una situazione di carenza di finanziamenti verificatasi in questi ultimi anni e prorogare quindi eccezionalmente il termine dell'anno in cui l'esercente il diritto di prelazione doveva in concreto stipulare il mutuo fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. In questo modo si vengono ad includere tutti gli affittuari ed i mezzadri che per impossibilità dovuta a carenza di fondi, non hanno potuto effettuare, nei tempi stabiliti dalla legge, l'acquisto del terreno.

GIANNINI. Sono pienamente d'accordo con l'illustrazione che di questo emendamento ha fatto il collega Ciaffi. Nel caso però che l'emendamento venga accolto dalla Commissione, si tratta, onorevole Sottosegretario, di tener presente la necessità che — in sede di liquidazione dei mutui a favore dei richiedenti — sia data una certa precedenza a tutti coloro che hanno già presentato delle domande. Occorre quindi impartire precise dispo-

sizioni agli ispettorati per l'agricoltura competenti, in modo che tali pratiche abbiano la precedenza sulle altre. Potremmo infatti trovarci di fronte ad un numero di domande non definitivamente evase, e non potendo nel frattempo essere concessi i mutui, questi verrebbero a scadere e potrebbe essere dichiarato decaduto il diritto di prelazione dei contadini stessi. Vorrei pertanto che l'onorevole Sottosegretario mi desse assicurazioni in proposito.

CRISTOFORI, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anch'io sono favorevole, ed assicuro l'onorevole Giannini che verranno emanate circolari per ovviare all'inconveniente da lui prospettato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7-bis Ciaffi e Giannini, accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8, che è così formulato:

ART. 8.

Le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, e della presente legge si applicano anche alle operazioni di acquisto effettuate da lavoratori emigrati all'estero o che abbiano dovuto trasferirsi per ragioni di lavoro dalla loro residenza originaria, i quali intendano coltivare direttamente il fondo oggetto dell'acquisto ed abbiano esercitato la loro attività lavorativa nel settore agricolo.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, concordato con i vari gruppi:

Aggiungere alla fine dell'articolo le parole: « nell'ultimo quinquennio ».

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, così modificato, che risulta del seguente tenore:

ART. 8.

Le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, e della presente legge si applicano

anche alle operazioni di acquisto effettuate da lavoratori emigrati all'estero o che abbiano dovuto trasferirsi per ragioni di lavoro dalla loro residenza originaria, i quali intendano coltivare direttamente il fondo oggetto dell'acquisto ed abbiano esercitato la loro attività lavorativa nel settore agricolo nell'ultimo quinquennio.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 9 e 10, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 9.

I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soggetti per trenta anni a vincolo di indivisibilità.

Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato nei nulla osta ispettoriali, nonché, a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri stessi.

Il vincolo di cui ai precedenti commi può essere per altro revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'ispettorato dell'agricoltura competente per territorio, e successivamente al 30 giugno 1972 dagli organi competenti delle regioni, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Nell'ipotesi contraria, si applicano le disposizioni dell'articolo 720 del codice civile.

Contro il provvedimento dell'ispettorato che respinge la domanda dell'interessato, fino al trasferimento delle competenze alle regioni, è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

È nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo di indivisibilità.

(È approvato).

ART. 10.

I mutui di cui all'articolo 2 della presente legge non possono essere concessi per le operazioni di compravendita di fondi rustici i quali nel decennio precedente abbiano già formato oggetto di concessione delle provvi-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1971

denze creditizie previste dalla legislazione per la costituzione della proprietà diretto-coltivatrice, a meno che l'operazione, a giudizio dell'ispettorato agrario compartimentale, non si inquadri in particolari realtà socio-economiche connesse con modifiche d'ordine strutturale interessanti determinate zone agrarie.

Tale divieto non si applica nei confronti dell'erede coltivatore diretto il quale, a norma di quanto disposto dall'articolo 720 del codice civile, debba soddisfare i coeredi per il valore del fondo eccedente la sua quota di eredità ovvero nei confronti del coltivatore diretto che intenda acquistare il fondo per realizzare un accorpamento.

Nei casi di acquisto per ampliamento di proprietà coltivatrice con i benefici tributari e finanziari di legge incorre nella decadenza dai medesimi anche l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 26 maggio 1965, n. 590, alieni o cessi dal coltivare direttamente i terreni preposseduti che hanno concorso alla formazione del giudizio dell'ispettorato agrario circa la validità della nuova azienda, salvo i casi di vendita o permuta per accorpamento ed i casi di vendita di piccole superfici che non ledano l'efficienza dell'azienda.

Trascorso il periodo vincolativo previsto dal citato articolo 28, il residuo mutuo di favore concesso al venditore può essere trasferito all'acquirente che sia in possesso dei requisiti previsti, per la concessione delle agevolazioni fiscali e creditizie, dalle norme contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590, e da questa richiamate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11, che è così formulato:

ART. 11.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata a riacquistare terreni precedentemente assegnati a cooperative attraverso operazioni con le agevolazioni previste per la formazione della proprietà coltivatrice, al prezzo ritenuto congruo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, per riassegnarli ai soci appartenenti alle cooperative, che ne abbiano i requisiti in base alle vigenti disposizioni di legge, sempre che si tratti di aziende che abbiano subito gravi danni a causa di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali e le operazioni di acquisto dei fondi siano risultate particolarmente one-

rose e siano avvenute anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Il Relatore, a nome della Commissione, propone il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata ad acquistare o riacquistare terreni da cooperative o singoli coltivatori diretti che abbiano acquisito i fondi medesimi avvalendosi dei benefici previsti dalle disposizioni legislative in materia di piccola proprietà contadina e della fideiussione di cui all'articolo 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, purché si tratti di aziende che abbiano subito gravi danni a causa di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali e le relative operazioni di acquisto siano risultate particolarmente onerose e siano avvenute anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Detti terreni potranno essere acquistati dalla Cassa, al prezzo ritenuto congruo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, per essere assegnati con preferenza agli attuali conduttori in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

CRISTOFORI, *Relatore*. Rispetto al testo precedente, vi sono delle modifiche che estendono il beneficio dell'acquisto dei terreni non solo alle cooperative ma anche ai singoli coltivatori diretti. I colleghi sanno che erano state presentate due proposte di legge relative all'azienda di Coltano. Ora questa non avrebbe potuto approfittare della norma stabilita con l'articolo 11 originario, in quanto l'acquisto dei terreni dall'Opera nazionale combattenti non fu fatto da parte di cooperative, ma di singoli mezzadri. Invece, con il testo del nuovo articolo 11 sono contemplati questo e tutti gli altri casi di singoli coltivatori diretti che, a causa di avversità atmosferiche o calamità naturali che hanno colpito le loro aziende, si trovano in condizioni disagiate.

Il secondo comma poi precisa meglio a chi la Cassa per la formazione della proprietà contadina può rivendere i terreni che acquista, e cioè alle stesse cooperative che avevano acquistato. Ritengo in conclusione che questo nuovo testo possa soddisfare le varie esigenze prospettate dai colleghi nel corso della discussione anche in sede referente.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1971

PRESIDENTE. L'onorevole Mengozzi ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 11 il seguente comma:

« Per la direzione generale della Cassa per la formazione della proprietà contadina, nonché per la direzione dei tre centri, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a collocare fuori ruolo un direttore generale e tre ispettori generali ».

MENGOZZI. Il nostro emendamento ha lo scopo di prevedere, anticipandola, la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura. E per quanto riguarda in particolare la Cassa per la formazione della proprietà contadina, cui si fa riferimento nell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, riteniamo utile prefigurare la struttura futura. Infatti per ora tale Cassa è ancora vista come un'istituzione centralizzata, per la quale bisognerà eseguire operazione di riordino, di riaccorpamento e di collegamento con gli enti di sviluppo.

Il comma aggiuntivo da noi proposto tende ad evitare che la Cassa finisca col non avere una sua autonomia, anche direzionale, consigliando — sempre che il Ministero sia a ciò favorevole — la creazione di un minimo di struttura propria, essendo attualmente la Cassa integrata nelle strutture burocratiche del Ministero stesso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ognibene, Giannini, Marras e Miceli hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo la parola: « assegnati » aggiungere le altre: « o acquistati da ».

Sostituire le parole: « ai soci appartenenti alle cooperative » con le altre: « alle cooperative od ai singoli soci ».

OGNIBENE. Ritiro questi emendamenti ed esprimo il mio consenso all'emendamento presentato dall'onorevole Mengozzi.

CRISTOFORI, Relatore. Il problema sollevato dall'onorevole Mengozzi esiste senz'altro, e pertanto non avrei difficoltà ad accettare l'aggiunta proposta: mi rimetto comunque al Governo in merito ad un argomento che riguarda questioni interne di organizzazione.

NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In realtà questo emendamento rispecchia obiettive esigenze. Ma non ritengo

di potermi esprimere su di esso in maniera definitiva, poiché penso che il suo accoglimento dovrebbe essere subordinato all'espressione di un parere favorevole da parte della I Commissione Affari costituzionali. Faccio dunque presente questa circostanza, ricordando che l'eventuale richiesta di tale parere potrebbe comportare un ritardo nell'approvazione del provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Anch'io ritengo che questo emendamento, per la materia trattata, dovrebbe ricevere il parere della I Commissione.

Vorrei pregare l'onorevole Mengozzi di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti dovremmo rinviare la discussione.

NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, non posso entrare in quella che è materia di ordine procedurale, però vorrei dire che il suo suggerimento di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno mi sembra estremamente utile. Il problema della creazione di posti fuori ruolo nell'amministrazione dello Stato viene risolto sempre attraverso decreti del Presidente della Repubblica; quindi, se vi è un parere unanime della Commissione ai fini di una sistemazione di questo genere per quanto riguarda la Cassa per la proprietà contadina, tale parere avrà il suo valore non solo ai fini di un eventuale provvedimento legato al decreto presidenziale, ma anche ai fini della formazione del provvedimento di ristrutturazione del Ministero.

Pertanto, se vogliamo superare questa difficoltà di ordine procedurale che potrebbe rallentare l'iter del provvedimento, un ordine del giorno che esprima l'unanime volontà della Commissione sarebbe seriamente tenuto presente a questo scopo.

OGNIBENE. Qualora l'emendamento venisse trasformato in un ordine del giorno, mi associerei ad esso.

MENGOZZI. D'accordo, ritiro l'emendamento riservandomi di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo interamente sostitutivo proposto dal relatore ed accolto dal Governo, di cui do nuovamente lettura:

ART. 11.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata ad acquistare o riac-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1971

quistare terreni da cooperative o singoli coltivatori diretti che abbiano acquisito i fondi medesimi avvalendosi dei benefici previsti dalle disposizioni legislative in materia di piccola proprietà contadina e della fideiussione di cui all'articolo 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, purché si tratti di aziende che abbiano subito gravi danni a causa di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali e le relative operazioni di acquisto siano risultate particolarmente onerose e siano avvenute anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Detti terreni potranno essere acquistati dalla Cassa, al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, per essere assegnati con preferenza agli attuali conduttori in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 12 e 13, ai quali non sono stati presentati emendamenti e che porrò successivamente in votazione:

ART. 12.

Per l'attuazione della presente legge rimangono ferme le norme emanate con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390, per l'attuazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, in quanto non in contrasto con la presente legge, salvo diverse disposizioni delle leggi regionali.

(È approvato).

ART. 13.

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976 per fronteggiare gli oneri generali conseguenti all'applicazione della presente legge.

Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14, che è così formulato:

ART. 14.

La formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di cooperative agricole

di braccianti, compartecipanti, coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori della terra, è agevolata laddove sussistano condizioni sociali, economiche, produttivistiche che, a parere delle amministrazioni pubbliche preposte, consentano una efficiente conduzione associata dei terreni, sia che venga attuata con proprietà cooperativa a conduzione unita dei poderi sia con la divisione dei terreni tra i soci. A tale fine è autorizzato il limite di impegno di lire 120 milioni per l'anno 1971 e di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1972 al 1976 per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il tasso di interesse dei mutui di cui al presente articolo, da porsi a carico delle cooperative beneficiarie, è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti sulle predette autorizzazioni di spesa, nella misura dell'uno per cento.

Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione.

Il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste dalla presente legge, si applica anche alle cooperative agricole.

Il relatore, a nome della Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole:
« di lire 120 milioni per l'anno 1971 e di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1972 al 1976 », *con le parole:* « di lire 150 milioni per gli anni 1971 e 1972 e di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976 ».

I deputati Ognibene e Giannini hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine i seguenti commi:

« È data facoltà al singolo coltivatore diretto che ha acquistato il terreno con le agevolazioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, di aderire a socio di una cooperativa agricola a proprietà indivisa trasferendo ad essa

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1971

la proprietà dei terreni, previo nulla osta dell'autorità.

In tal caso la cooperativa può accollarsi il mutuo esistente sul terreno incorporato mantenendo tutte le agevolazioni in atto ».

OGNIBENE. Prima di illustrare l'emendamento, vorrei fare una considerazione sul testo dell'articolo 14, che riguarda le cooperative. Nell'intervento per la formazione della proprietà coltivatrice, oltre alla legge n. 590 sui mutui, da tempo opera la Cassa per la proprietà coltivatrice, che tuttavia — soprattutto in sede di coordinamento degli interventi nell'ambito del Ministero — interruppe le sue operazioni di acquisto e di rivendita a cooperative di conduzione di terreni a proprietà indivisa. Confido che da parte del ministro sia data assicurazione che, alla luce di questa legge, la stasi dell'attività della Cassa venga meno. Se consideriamo gli esigui stanziamenti previsti dall'articolo 14, che pure includono la cooperazione, possiamo ritenere che la Cassa possa attuare alcuni interventi in questa direzione.

Quanto all'emendamento, vorrei rilevare che ci siamo trovati di fronte a casi di singoli coltivatori diretti che, per una serie di circostanze di carattere familiare o aziendale, dopo aver acquistato la terra hanno incontrato difficoltà a proseguire la loro iniziativa; molto spesso, magari nella stessa zona confinante, esiste una cooperativa in grado di poter recuperare quel terreno con il relativo mutuo ed eventualmente la parte residua di mano d'opera. Solo a questo fine — che tra l'altro si muove in una linea di accorpamento di imprese di natura cooperativa — pensiamo che non si possa non accettare l'istanza prospettata con l'emendamento.

Non a caso abbiamo modificato una prima stesura dell'emendamento stesso, facendo riferimento al caso singolo, per evitare che eventualmente un gruppo di coltivatori diretti facesse operazioni singole e poi trasferisse i mutui in un'unica soluzione di carattere cooperativo.

CRISTOFORI, *Relatore*. L'emendamento Ognibene non può essere accolto in quanto il testo è generico; in esso si parla semplicemente di « particolari situazioni », senza ulteriori specificazioni. Inoltre, non vengono nemmeno posti limiti alle distanze, per cui potrebbe accadere, ad esempio, che una cooperativa costituita in provincia dell'Aquila acquisti un terreno in provincia di Roma. Non mi sembra quindi che il testo proposto

dall'onorevole Ognibene risolva il problema mentre qualora una cooperativa prenda contatti con un coltivatore diretto che abbia acquistato un terreno limitrofo e sia disposto a venderlo, nulla impedisce alla cooperativa stessa di acquistarlo. Sono quindi contrario all'emendamento nella sua attuale formulazione.

OGNIBENE. Sono disposto a modificare il testo dell'emendamento.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sull'emendamento proposto dalla Commissione non ho nulla da eccepire. Per quanto riguarda invece l'emendamento Ognibene, condivido la valutazione del relatore circa la sua genericità che potrebbe dar luogo a molte contestazioni. Inoltre esiste un grosso problema giuridico in quanto la norma in esame stabilisce un rapporto di novazione giuridica: tale rapporto sostituisce ad un soggetto che ha contratto obbligazioni nei confronti di altri soggetti, cioè degli istituti mutuari, un altro soggetto, cioè la cooperativa. Anche tale problema quindi dovrebbe essere affrontato e risolto dall'emendamento Ognibene, nel quale, invece, di questo discorso non c'è traccia.

Nell'emendamento, inoltre, si parla di « facoltà » e, come sappiamo, dalla facoltà all'obbligo il passo è molto breve: il problema, francamente, in questo momento non mi sembra risolvibile in quanto presenta aspetti di notevole difficoltà e quindi correremmo il rischio di porre in essere una norma che potrebbe divenire oggetto di una serie di contestazioni e addirittura di eccezioni di inapplicabilità; o che, al contrario, potrebbe vedere estesa la sua sfera di applicazione al di là delle effettive intenzioni del legislatore.

VALORI. Siamo disposti a modificare il testo del nostro emendamento. Per quanto riguarda il primo rilievo, relativo alla genericità del riferimento alle « particolari situazioni », potremmo sostituire a tale dizione la seguente: « in particolari situazioni ritenute rilevanti a giudizio insindacabile degli organi competenti è data facoltà... ». Per quanto riguarda invece l'accollo, vorrei osservare che affinché tale istituto giuridico possa divenire operante, è necessario l'assenso dell'accollatario: ciò significa che la banca riceverebbe una duplice garanzia, reale e personale, oltre all'eventuale garanzia della cooperativa. La banca, quindi, non verrebbe danneggiata secondo il meccanismo dell'accollo.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1971

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'emendamento per essere accettato dovrebbe essere così formulato:

« È data facoltà al singolo coltivatore diretto che ha acquistato il terreno con le agevolazioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, di aderire a socio di una cooperativa agricola per la conduzione dei terreni trasferendo ad essa la proprietà, previo nulla osta dell'autorità che ha concesso le predette agevolazioni e dell'istituto di credito mutuante, e sempreché si tratti di fondo finitimo con l'azienda cooperativa.

In tal caso la cooperativa può accollarsi i mutui esistenti sui terreni mantenendo tutte le agevolazioni in atto ».

OGNIBENE. Accettiamo questo testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore e accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ognibene e Giannini nel nuovo testo concordato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 che, con le modifiche testè approvate, risulta del seguente tenore:

ART. 14.

La formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di cooperative agricole di braccianti, compartecipanti, coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori della terra, è agevolata laddove sussistano condizioni sociali, economiche, produttivistiche che, a parere delle amministrazioni pubbliche preposte, consentano una efficiente conduzione associata dei terreni, sia che venga attuata con proprietà cooperativa a conduzione unita dei poderi sia con la divisione dei terreni tra i soci. A tale fine è autorizzato il limite di impegno di lire 150 milioni per gli anni 1971 e 1972 e di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976 per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il tasso di interesse dei mutui di cui al presente articolo, da porsi a carico delle cooperative beneficiarie, è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti sulle predette autorizzazioni di spesa, nella misura dell'uno per cento.

Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione.

Il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste dalla presente legge, si applica anche alle cooperative agricole.

È data facoltà al singolo coltivatore diretto che ha acquistato il terreno con le agevolazioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, di aderire a socio di una cooperativa agricola per la conduzione dei terreni trasferendo ad essa la proprietà, previo nulla osta dell'autorità che ha concesso le predette agevolazioni e dell'Istituto di credito mutuante e sempreché si tratti di fondo finitimo con l'azienda cooperativa.

In tal caso la cooperativa può accollarsi i mutui esistenti sui terreni mantenendo tutte le agevolazioni in atto.

(È approvato).

I deputati Marras e Ceruti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-bis.

Per le operazioni di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è abolita l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il limite di reddito imponibile catastale previsto per le operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo è fissato in lire ottomila.

Gli onorevoli Marras, Giannini, Ognibene, Miceli, Bardelli, Esposito, Bonifazi e Scutari hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 14-ter.

Il limite fissato dall'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'acquisto di aziende agrarie da parte degli enti di sviluppo agricolo è abrogato.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1971.

ART. 14-*quater*.

Gli Enti di sviluppo in agricoltura sono autorizzati ad acquistare, su domanda dei proprietari, terreni agricoli concessi in affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il proprietario abbia i requisiti di cui all'articolo 1.

È accordata priorità nell'acquisto al proprietario che sia emigrato, o pensionato, o orfano in età minore, o lavoratore dipendente, o piccolo imprenditore, nonché ad altri soggetti privi di reddito derivante da attività professionali.

Tali acquisti sono effettuati direttamente dagli Enti in deroga all'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 9 giugno 1965, n. 590.

Il reddito dominicale dei singoli terreni offerti in vendita non deve superare le lire 8.000 ed i fondi non devono essere stati acquistati dall'offerente in data successiva al 1° gennaio 1971, né devono provenire da alienazione o divisione effettuate dopo la data medesima.

Le domande con le necessarie indicazioni concernenti i requisiti sopra indicati, dovranno essere presentate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli Enti di sviluppo agricolo territorialmente competenti, o, nel caso previsto dal successivo articolo 5, alla Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice.

Sulle domande, corredate delle dichiarazioni degli interessati relative ai requisiti sopra indicati delibera una apposita Commissione di non più di cinque membri, nominata dal Consiglio, istituita presso gli enti, presieduta dal presidente o da un suo delegato, e composta dai rappresentanti delle organizzazioni delle categorie agricole, e, di volta in volta, dal sindaco, o suo delegato, del Comune dove sono ubicati i terreni offerti.

Restano fermi per gli affittuari i diritti derivanti dal rapporto di affitto e dalle leggi vigenti.

ART. 14-*quinquies*.

Il prezzo di acquisto dei terreni offerti in vendita ai sensi del precedente articolo sarà stabilito, in base al valore medio di mercato, da una Commissione nominata dal presidente della giunta regionale e composta da un delegato della Regione, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale.

ART. 14-*sexties*.

Le Regioni, nelle quali gli enti di sviluppo in agricoltura non sono stati ancora costituiti e fino alla loro costituzione, sono tenute a farsi carico degli adempimenti derivanti dall'applicazione della presente legge avvalendosi anche della Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice.

ART. 14-*septies*.

Al finanziamento per l'acquisto dei terreni di cui agli articoli precedenti si provvede con le disponibilità risultanti al 1° gennaio 1971 in dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 maggio 1965, n. 590, che, conseguentemente, sono utilizzati per l'applicazione della presente legge.

MARRAS. Desideriamo insistere sul primo di questi articoli aggiuntivi (sul quale era stato espresso apprezzamento da parte di alcuni settori della maggioranza) consistente nell'abolizione del limite di 30 mila lire di reddito dominicale previsto dall'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590 per l'acquisto di aziende agrarie da parte di enti di sviluppo agricolo.

CRISTOFORI, *Relatore*. Sarei favorevole ad accogliere questo emendamento qualora esso venisse modificato, riducendo il limite. Si verrebbe così ad accogliere il principio, evitando d'altra parte il pericolo di operazioni controproducenti: potrebbe ad esempio capitare che questa norma, invece di favorire lo acquisto di aziende adeguate, portasse ad un eccessivo frazionamento.

MARRAS. In verità questo limite è già abolito in una certa misura nello stesso articolo 12 della citata legge n. 590, del 1965; infatti in esso viene detto che con tali finanziamenti gli enti possono anche acquistare terreni con imponibile catastale inferiore a quello suindicato per costituire mediante accorpamenti unità fondiari di convenienti dimensioni, e ciò solo con la previa autorizzazione del Ministero. In sostanza il nostro emendamento mette in risalto esclusivamente il secondo capoverso di questo articolo 22, abolendo l'autorizzazione del Ministero.

CERUTI. All'articolo 4 abbiamo previsto che debba essere data la precedenza alle operazioni che, realizzando un accorpamento di

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1971

fondi rustici, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria, indipendentemente dalla estensione dei terreni acquisibili, purché destinati ad ampliare le aziende e a formare valide proprietà diretto-coltivatrici sotto il profilo sia tecnico sia economico. Poiché gli organismi preposti al riordino fondiario sono gli enti di sviluppo, se non togliessimo questo limite cadremmo in contraddizione con quanto affermato all'articolo 4. Quindi per ragioni di coerenza legislativa per i piani di riordino fondiario, questo limite deve essere tolto.

CRISTOFORI, *Relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole Ceruti.

Invito i presentatori a ritirare gli altri emendamenti per gli stessi motivi che ieri in aula ha sottolineato l'onorevole Mengozzi.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Su questi emendamenti, che erano stati presentati anche in sede di esame del disegno di legge per la conversione del decreto-legge che ieri abbiamo approvato in Assemblea ebbi modo di esprimere il mio parere, che desidero ribadire, sia pure sinteticamente.

Con le proposte di modifica suggerite dal deputato Marras, si dà la facoltà all'ente di sviluppo di acquisire terreni che siano di proprietà di determinati proprietari ed abbiano certi requisiti, in relazione alla recente legge sugli affitti. Dissi in quella occasione, e ripeto oggi, che non mi sembra che questo criterio sia da approvare. In questo momento si sta cercando di trovare una soluzione per quanto riguarda la possibilità da parte degli enti di sviluppo di operare anche e soprattutto nel settore del riordino fondiario, ma questi emendamenti sono proprio contro questa linea. Infatti si andrebbe ad acquisire terreni attingendo ai fondi di cui all'articolo 22 della legge n. 590 in contrasto con la politica di ricomposizione fondiaria. Poiché è stato detto e ribadito anche recentemente che dovremo affrontare il discorso sui contratti agrari con tutte le loro implicazioni, se questo vuole essere un intervento caritativo ed assistenziale nei confronti di proprietari di beni affittati che si ritiene siano stati colpiti dalla recente legge sugli affitti, mi pare che non possiamo da questo punto di vista determinare condizioni di diminuzione finanziaria per quanto riguarda gli enti e creare un precedente pericoloso per quelle che potrebbero essere le direttive future di una politica che tutti condividiamo.

Ecco perché prego di ritirare gli emendamenti e di riproporli in un discorso di carattere più generale, studiando soluzioni diverse.

CERUTI. Questa facoltà agli enti di sviluppo era già riconosciuta: con il primo articolo aggiuntivo noi vorremmo introdurre uno snellimento delle procedure ed un abbassamento del limite del reddito imponibile catastale da trentamila lire ad ottomila lire.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. In linea di massima sono d'accordo sul primo articolo aggiuntivo: ritengo però il limite di ottomila lire troppo basso.

MARRAS. Mi rammarico di non essere in questo momento sufficientemente documentato, ma noi abbiamo approvato una legge che elimina quel limite per quanto riguarda la Sardegna e le regioni dell'ex-impero austro-ungarico.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non desidero polemizzare, ma semplicemente esternare una preoccupazione: quella cioè che, in seguito a pressioni molto probabili gli enti di sviluppo assumano dimensioni non corrispondenti alle vere intenzioni del legislatore e siano addirittura posti in condizioni di non esistere.

Per quanto riguarda comunque questo articolo aggiuntivo, mi rimetto alla Commissione; in linea di principio ritengo che l'attività degli enti di sviluppo sia stata notevolmente condizionata dal limite di reddito imponibile catastale previsto dall'articolo 12 della legge n. 590, e sono quindi favorevole al suo abbassamento, ma ritengo che il limite proposto sia troppo esiguo.

CRISTOFORI, *Relatore*. Sono favorevole al primo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Marras-Certui, 14-bis.

(È approvato).

GIANNINI. Ritiriamo tutti gli altri articoli aggiuntivi, pur ritenendo valide le nostre proposte. Esse anzi mirano a rendere giustizia ai piccoli proprietari concedenti di terreni in affitto che la nostra parte non avrebbe voluto colpire in occasione dell'approvazione della legge di riforma dell'affitto agrario. Infatti, se con quella legge qualcuno andava colpito, questi era il grande proprietario assegnatario e non il beneficiario di un piccolo reddito ricavato da appezzamenti di terreno concessi in affitto.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1971

Non siamo inoltre d'accordo sul fatto che si verrebbe a creare un precedente pericoloso, perché questi problemi del riordino fondiario dovremo affrontarli in altra sede.

Ritiriamo comunque gli articoli aggiuntivi perché non vogliamo che la situazione risulti pregiudicata da un voto contrario. Ritorniamo in altro momento sull'argomento, in quanto il problema rimane aperto ed è necessario giungere ad una soluzione per ridare tranquillità a determinate categorie di cittadini, ciò che non abbiamo potuto fare con il provvedimento di riforma degli affitti agrari.

PRESIDENTE. Do lettura e pongo in votazione l'articolo 15, ultimo del provvedimento, al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 25.000 milioni nell'anno 1971, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Giannini, Marras, Esposto, Miceli, Reichlin, Scutari, Bonifazi, Bardelli, Ognibene, Bo, Lizzero, Nives Gessi e Valori hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato che nelle regioni meridionali del paese i problemi della formazione e dello sviluppo della proprietà coltivatrice si pongono in modo più marcato ed urgente,

impegna il Governo

in sede di applicazione della legge " Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice " ad assicurare alle regioni meridionali almeno il 40 per cento delle relative disponibilità finanziarie ».

NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'ordine del giorno chiede un impegno che in realtà il Governo sta già attuando. Infatti, in base ad una legge di carattere generale, e riguardante il Mezzogiorno, già negli ultimi anni è stato assicurato alle regioni

meridionali il 43 per cento delle disponibilità finanziarie. Non ho pertanto alcuna difficoltà ad accogliere l'ordine del giorno, dal momento che esso traccia una direttiva che già il Ministero sta seguendo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Prearo, Ceruti ed Averardi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

tenuto conto dell'importanza che ha avuto la legge 6 marzo 1968, n. 377, che ha permesso a numerosi tecnici agricoli di acquistare terreni per coltivarli o condurli direttamente, anche ai fini di costituire delle aziende-pilota;

considerato che tale legge ha esaurito le disponibilità finanziarie, mentre numerose domande attendono l'accoglimento;

invita il Governo

a voler tener conto di quanto sopra e dare piena e completa applicazione della legge suddetta anche nella parte che riguarda l'incoraggiamento all'assistenza tecnica ai coltivatori riuniti in gruppo ».

NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Lo accetto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mengozzi, Ognibene, Masciadri e Averardi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura e foreste,

al fine di assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali della Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121,

invita il Governo

a tener conto delle esigenze funzionali di detta Cassa, anche con la predisposizione di un provvedimento che provveda a collocare fuori ruolo presso la Cassa stessa funzionari direttivi del ruolo amministrativo e tecnico superiore, almeno per le seguenti qualifiche: un direttore generale e tre ispettori generali ».

NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per la soluzione di questo problema avevo prospettato anche la possibilità collegata alla modifica delle tabelle dei fuori ruolo, approvata con decreto del Presidente della Repubblica. Posso comunque accettare l'ordine del giorno, se i presentatori accettano di modificarlo nel modo seguente: « invita il Go-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1971

verno a tener conto delle esigenze della Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice, con possibilità della collocazione fuori ruolo almeno di un direttore generale e di tre ispettori generali ».

MENGOZZI. Accetto la modifica.

GIANNINI. Non insistiamo per la votazione del nostro ordine del giorno.

PREARO. Neppure io.

MENGOZZI. Insisto per la votazione del mio ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Mengozzi ed altri, accolto dal Governo e così modificato:

« La Commissione,

al fine di assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali della Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121,

invita il Governo

a tener conto delle esigenze di detta Cassa con possibilità della collocazione fuori ruolo almeno di un direttore generale e di tre ispettori generali ».

(È approvato).

È così esaurito l'esame degli ordini del giorno.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ognibene: ne ha facoltà.

OGNIBENE. Il nostro gruppo esprimerà voto favorevole su questo provvedimento di legge, ma ciò — vogliamo sottolinearlo — non annulla le nostre perplessità e critiche, in quanto ci troviamo di fronte ad un rifinanziamento di un tipo di intervento che ha presentato lacune (riconosciute non soltanto dal nostro gruppo) e che soprattutto non si inquadra in una programmazione organica di una politica delle strutture in agricoltura. Esso cioè non richiama la sua collocazione nell'ambito della programmazione zonale, contiene notevoli limiti circa l'intervento degli enti di sviluppo e non prevede la possibilità di considerare le operazioni di vendita da parte di piccoli proprietari concedenti, secondo le ragioni da noi più volte esposte durante la discussione.

Nonostante tutti questi rilievi, esprimiamo voto favorevole perché intendiamo sottolineare il fatto che con la nostra azione politica (ed anche accogliendo le sollecitazioni che ci sono giunte dalle categorie interessate, dalle associazioni sindacali, professionali e cooperative) siamo riusciti ad apportare sostanziali ed importanti modifiche al testo del disegno di legge originariamente varato dal Consiglio dei ministri. In primo luogo abbiamo rafforzato il carattere transitorio del provvedimento ed abbiamo stabilito che dal 1° luglio 1972 tutta la materia, anche di natura legislativa, in politica di formazione della proprietà coltivatrice passi alle regioni. In secondo luogo, abbiamo inserito, anche se in forma che riteniamo insufficiente dal punto di vista normativo e finanziario, nella politica di formazione della proprietà coltivatrice le cooperative agricole, ponendo fine ad una discriminazione che è poco definire assurda. Inoltre siamo riusciti a rafforzare la norma che riguarda l'esercizio del diritto di prelazione, prevedendo alcune misure fiscali contro coloro che tale diritto non volessero rispettare. Altre norme ancora sono state modificate e rese più giuste ed opportune.

Pertanto il voto favorevole del nostro gruppo intende porre in rilievo queste acquisizioni, che indubbiamente si ricollegano all'impegno che è stato preso di una politica nuova in materia di agricoltura.

MASCIADRI. Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento, in quanto esso va a colmare una grave lacuna che si era determinata da un anno a questa parte ed a soddisfare le giuste attese dei coltivatori italiani.

Mi piace sottolineare il fatto che questa legge opererà soltanto fino al 1° luglio 1972; da quel momento cominceranno ad operare le regioni. Vorrei che si parlasse di proprietà coltivatrice moderna, viva e vitale ed in armonia con quella che è la politica comunitaria. Ci auguriamo infatti che si riesca a raggiungere l'obiettivo per noi fondamentale di avere proprietà coltivatrici che siano in armonia con le nuove esigenze di un'agricoltura moderna.

MENGOZZI. Desidero sottolineare, a nome del gruppo democratico cristiano, la soddisfazione con cui diamo voto favorevole a questo provvedimento. Ci auguriamo che esso, prevedendo uno stanziamento di 265 miliardi, possa dare un contributo alla soluzione dell'annoso problema del riordino e della ricomposizione fondiaria e soprattutto possa con-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1971

tribuire alla realizzazione di quella ristrutturazione dell'agricoltura considerata urgente e necessaria.

Vorrei rilevare che questa legge ha alcune caratteristiche proprie di una legge-quadro, ed è già la seconda di questo tipo che la nostra Commissione approva in poco tempo (la prima è la legge recente recante nuove norme per la montagna); nell'ambito dell'attività legislativa almeno di questo ramo del Parlamento si tratta di un primato che non può essere contestato. Ciò significa che in piena intesa con il Governo ci apprestiamo concretamente a dare contenuto all'attuazione dell'ordinamento regionale, attraverso norme che gradualmente ma con chiarezza si sforzano di affrontare il problema del trapasso da un ordinamento all'altro.

Ritengo di dover sottolineare che la legge che abbiamo largamente modificato sia in sede referente sia in sede legislativa non può considerarsi una deformazione del testo iniziale del Governo. Infatti i due punti fondamentali (quello del decentramento regionale e quello della reintroduzione della possibilità per il movimento cooperativo di inserirsi nell'applicazione di queste norme per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) erano già previsti agli articoli 6 e 9 del disegno di legge. Ciò non toglie che i perfezionamenti resi possibili da un'attenta considerazione in sede parlamentare siano da apprezzare.

Infine, vorrei rilevare che abbiamo approvato due provvedimenti a favore dell'agricoltura per un complesso di 457 miliardi. Ciò consentirà un'iniziale espansione della nostra economia agricola in un momento in cui tutta l'economia italiana ha bisogno di investimenti.

Auspichiamo che questo provvedimento possa essere approvato dal Senato nella prossima settimana, in modo che non abbiano ragione d'essere le preoccupazioni per una tempestiva applicazione delle norme.

SPONZIELLO. Il testo originario del disegno di legge ci avrebbe indotto a dare il nostro voto favorevole. Per le modifiche di fondo che sono state apportate, ci asterremo dalla votazione.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Desidero ringraziare il Presidente e i membri della Commissione non soltanto per la sollecitudine con cui hanno affrontato questo discorso, ma anche per l'apporto veramente positivo dato a questo provvedimento. Cer-

tamente il lavoro della Commissione è stato notevole e proficuo per le modificazioni apportate, ma credo di poter dire che non è mancato anche l'apporto costruttivo del Governo. Devo sottolineare per altro che le modificazioni apportate attengono più a precisazioni che a posizioni contrastanti con il testo originario che il Governo aveva presentato. Non voglio entrare nei particolari, ma l'onorevole Mengozzi ha ricordato alcuni articoli altamente significativi.

Desidero inoltre sottolineare con particolare compiacimento l'approvazione di alcuni emendamenti, fra i quali quello degli onorevoli Marras e Ceruti, dai quali scaturiscono indicazioni estremamente interessanti per il discorso che dovremo sviluppare in futuro in materia di politica agricola. Vorrei ricordare ancora una volta — a costo di ripetermi — quanto ebbi occasione di affermare in una delle ultime sedute: noi in autunno dovremo affrontare alcuni grossi problemi tenendo ben presente che l'economia agricola è in continua evoluzione e trasformazione e tenendo anche in debito conto le indicazioni fornite dalla politica agricola comunitaria. Sotto questo aspetto, quindi, il Governo si augura di poter continuare a ricevere l'apporto costruttivo della Commissione, non soltanto in sede di elaborazione, modificazione ed approvazione di provvedimenti legislativi, ma anche in sede di indagini conoscitive, che si rivelano sempre estremamente utili ai fini di quelle iniziative e decisioni che il Governo, nella sua autonoma responsabilità, deve prendere.

Concludo rinnovando alla Commissione il mio più sincero ringraziamento per il lavoro svolto, mediante il quale abbiamo risposto — sia pure in maniera non totale, ma sostanziale — alle aspettative del mondo agricolo.

PRESIDENTE. Mi associo ai ringraziamenti del ministro, esternando però il mio rammarico per la mancata approvazione prima della chiusura estiva di due provvedimenti pervenuti dal Senato e molto attesi: il provvedimento relativo alle sementi e quello concernente l'uccellazione.

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1971

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni per il ri-finanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (3329):

Presenti	34
Votanti	33
Astenuti	1
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Sono pertanto assorbite le proposte di legge nn. 511, 748, 1616, 1640, 613 e 880.

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoni, Averardi, Baldi, Bardelli, Bonifazi, Caiati, Cataldo, Cecati, Ceruti, Ciaffi, Cristofori, Della Briotta, Fornale, Gessi Nives,

Giannini, Lizzero, Marchetti, Marras, Masciadri, Mengozzi, Mussa Ivaldi Vercelli, Ognibene, Prearo, Reichlin, Salvatore, Sangalli, Scutari, Speranza, Stella, Truzzi, Valeggiani, Valori e Vetrone.

Si è astenuto:

Sponziello.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO